



Diletto figlio, salute ed apostolica benedizione*.

Per mezzo di un'altra nostra lettera in forma di breve data il dì 7 marzo 1801, ad istanza del serenissimo Paolo I, allora imperatore di tutte le Russie, e per altre giuste cagioni che ci movevano, dopo aver derogato, pel solo effetto più sotto indicato, a simile lettera in forma di breve da Clemente XIV, Nostro Predecessore, la quale incomincia: *Dominus ac Redemptor*, intorno alla soppressione dell'Ordine Regolare della Compagnia di Gesù, data nel dì 21 di luglio 1773, demmo facoltà ai Sacerdoti secolari, dimoranti nell'Impero Russo, che volessero iscriversi alla nuova Congregazione della Compagnia di Gesù, di unirsi in un sol corpo, congregarsi e congiungersi; di amministrare i sacramenti, col consenso degli Ordinari; di educare i giovani nei buoni costumi e nelle discipline liberali ed essendo allora vivente Francesco Kareu, Preposito Generale di questa Congregazione deputato da Noi a beneplacito nostro e della Sede Apostolica, demmo facoltà di vivere, soltanto nei confini dell'Impero Russo, secondo la regola di S. Ignazio, confermata ed approvata dalle costituzioni della felice memoria di Paolo III, Nostro Predecessore, come si contiene più ampiamente nelle stesse lettere.

Poco fa poi il carissimo Nostro Figlio in Cristo Ferdinando, illustre Re delle due Sicilie e di Gerusalemme, ci fece esporre sembrargli che (massimamente nelle circostanze dei tempi presenti), sarebbe giovato ad allevare nei buoni costumi ed istruire nelle rette e sane dottrine i giovani del suo regno, se, come nell'Impero Russo, così pure fosse costituita nei suoi dominii sotto la stessa regola di S. Ignazio, confermata dal sullodato Pontefice Paolo III, la medesima Congregazione della Compagnia di Gesù, i cui figli tra i loro principali uffici, pongono quello di istruire ed ammaestrare i giovanetti nei convitti o nelle pubbliche scuole.

Noi adunque per debito del nostro pastorale ministero accogliendo con animo benigno i voti del detto Re Ferdinando, che recano utilità spirituale e temporale ai suoi sudditi e che riguardano specialmente la Maggior Gloria di Dio e la salute delle anime dei fedeli di Cristo; di nostra certa scienza e con matura deliberazione e con la pienezza dell'apostolica potestà, estendiamo al regno delle due Sicilie la nostra soprarrecata lettera apostolica in forma di breve, data per l'Impero Russo; perciò ti concediamo e ti facciamo partecipe della facoltà di potere liberamente e lecitamente nei confini del regno delle due Sicilie, per mezzo tuo o per mezzo del diletto figlio Gaetano Angiolini, procuratore generale della sopradetta Congregazione, unire e congiungere alla medesima Congregazione tutti quelli, che nel regno

* Versione italiana condensata del breve "Per Alias" in: A. Leanza, *I Gesuiti in Sicilia nel secolo XIX*, Palermo 1914, pp. 24-26.



delle due Sicilie vogliono dare il nome a questa Congregazione, la quale sta a Pietroburgo ed in tutto l'Impero Russo, costituita dalla nostra autorità con una lettera in forma di breve.

Similmente deliberiamo e dichiariamo che costoro congregati in una o più case e vivendo sotto la tua ubbidienza e quella dei Prepositi Generali, tuoi successori, secondo la primitiva regola di S Ignazio, dal nostro predecessore Papa Paolo III, confermata con le sue apostoliche costituzione, possano liberamente e lecitamente nei confini del regno delle due Sicilie, attendere all'istituire i fanciulli nella cattolica religione, nei buoni costumi e discipline, reggere i Collegi ed i Seminari, e similmente ascoltare le confessioni dei fedeli di Cristo, predicare la parola di Dio ed amministrare i Sacramenti con l'approvazione e consenso dei rispettivi Ordinari del luoghi; ed essi medesimi e le Case e i Collegi ed i Seminari, che si devono erigere, come si dice, uniamo e aggregiamo alla Congregazione della Compagnia di Gesù costituita nell'Impero Russo, e li riceviamo sotto l'immediata soggezione e protezione nostra e della Sede Apostolica: riservando a Noi ed ai Nostri successori, i Pontefici Romani di decretare e prescrivere quelle cose, che conosceremo nel Signore essere espedienti a convalidare e rafforzare la stessa Compagnia, siccome anche riservammo a Noi ed ai Nostri successori nella suddetta Nostra lettera del 7 marzo 1801, che vogliamo si tenga come qui riportata.